

□ Interrogazione n. 1442

presentata in data 23 ottobre 2013

a iniziativa del Consigliere Marangoni

“Corridonia: il Tar ha annullato l’autorizzazione regionale per l’impianto a biogas di Sarrocciano. La Regione ha avvisato il Gestore dei Servizi Energetici?”

a risposta scritta

Premesso che:

- la Regione Marche ha autorizzato un impianto a biogas sito in località Sarrocciano del Comune di Corridonia con Decreto del Dirigente della P.F. Rete Elettrica Regionale, Autorizzazioni Energetiche, Gas ed Idrocarburi, n. 52/EFR del 5 giugno 2012 e notificato al Comune in data 15 giugno 2012;
- l’impianto è stato realizzato e messo in funzione in un’area con particolari criticità ambientali e paesaggistiche, in una piana alluvionale a poca distanza dal fiume Chienti;
- all’impianto si sono opposti cittadini riunitisi in un comitato locale nonché il medesimo Comune di Corridonia per motivi ambientali, di tutela della salute e per il fatto che un’altro impianto simile è stato autorizzato a pochi chilometri dallo stesso in comune di Morrovalle;
- la motivazione principale del ricorso consiste nel fatto che la Regione Marche abbia autorizzato la realizzazione dell’impianto senza procedere ad una valutazione di impatto ambientale sulla base della legge regionale n. 3/2012;

Premesso ancora che:

- in data 10 ottobre 2013 il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche ha accolto il ricorso del Comune di Corridonia annullando il Decreto Regionale che autorizzava l’impianto;
- nel dispositivo della sentenza vengono evidenziate la violazione e la falsa applicazione della Legge Regionale 14/4/2004 n. 7, della DGR 164/2009, della direttiva 85/337 CE sostituita dalla direttiva, 2011/92/CE;
- la sentenza dichiara l’illegittimità del provvedimento di archiviazione per improcedibilità del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e “illegittimità derivata del Decreto del Dirigente della P.F. Rete Elettrica Regionale, Autorizzazioni Energetiche, Gas ed Idrocarburi, n. 52/efr del 5/6/2012:
- lo stesso Tar afferma che “indubbiamente, la circostanza che la Corte Costituzionale abbia affermato, seppure successivamente al ricorso in esame, con estrema chiarezza di principio che la VIA non può essere esclusa sulla semplice base della soglia di potenza, non può che confermare come una norma del genere, che esclude del tutto un livello procedimentale di tutela ambientale in precedenza previsto e di origine comunitaria, dovesse essere applicata, proprio in base al principio di precauzione proprio del diritto Comunitario con particolare prudenza”;
- il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) definitivamente pronunciando pertanto “dichiara inammissibile il ricorso incidentale” proposto dalla ditta Vbio1 che gestisce l’impianto di Sarrocciano;

Considerato che nella primavera del corrente anno l’impianto è entrato in funzione anche se non ancora del tutto terminato ed ha iniziato a dare alcuni problemi in merito allo spandimento di liquami nell’area circostante;

Tenuto conto che:

- il Gestore del Servizio Elettrico nazionale pubblica periodicamente l’aggiornamento delle graduatorie dei Registri per gli impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici a seguito del D.M. 6 luglio 2012;
- le graduatorie sono soggette a scorrimento in ragione dell’entrata in esercizio, entro i termini di cui all’articolo 30 del D.M. Dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012 del

Ministero competente, degli impianti già ammessi nei limiti del contingente di potenza disponibile che optino per i meccanismi di incentivazione di cui al D.M. 18 dicembre 2008;

- in data 5 giugno 2013 il G.S.E. ha pubblicato la graduatoria degli impianti iscritti al Registro ai sensi dell'articolo 9 del D.M. 6 luglio 2012, in posizione tale da rientrare nel contingente di potenza di cui all'articolo 8 , comma 4, lett. a), b) e d) di cui al Bando dell'8 settembre 2012 (codice identificativo del registro BIOA_RG2012);
- l'impianto di Corridonia si trova identificato in posizione numero 200 a pagina 6 del medesimo Registro con codice Censimp n. IM_ 0533296.
Per quanto sin qui riportato,

INTERROGA

l'Assessore regionale competente per conoscere:

1. se la Regione Marche ha già adottato provvedimenti in merito all'annullamento del Decreto del Dirigente della P.F. Rete Elettrica Regionale, Autorizzazioni Energetiche, Gas ed Idrocarburi, n. 52/EFR del 5 giugno 2012;
2. se l'impianto continua a funzionare nonostante l'annullamento dell'autorizzazione medesima;
3. se la Regione Marche, a seguito della sentenza del Tar del 10 ottobre 2013, ha comunicato al Gestore del Servizio Elettrico Nazionale l'annullamento del decreto autorizzatorio anche al fine della revisione dell'accoglimento degli incentivi per le fonti rinnovabili;
4. se il GSE ha verificato, a seguito di eventuale comunicazione regionale, il rispetto dei requisiti previsti dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012 e ha verificato l'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 23 del d.lgs. n. 28/2011.